

Dichiarazione integrativa per recuperare l'IVA detraibile ma dimenticata

di [Danilo Sciuto](#)

Pubblicato il 2 Gennaio 2024

L'IVA rimane detraibile grazie alla dichiarazione integrativa ma solo se le fatture di acquisto sono state ricevute e registrate.

Una recente risposta ad interpello ci offre lo spunto per ricordare **in che modo recuperare l'IVA non detratta per dimenticanza, pur avendo ricevuto e registrato la fattura di acquisto**, attraverso la dichiarazione integrativa.

Il diritto all'IVA detraibile con la dichiarazione integrativa

Ai fini della detrazione dell'IVA, il noto art. 19 - comma 1 - del DPR 633/1972 stabilisce che il diritto “**sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile**” ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui esso è sorto. Per avere diritto alla detrazione occorre il duplice requisito: a) dell'avvenuta esigibilità dell'imposta b) del possesso di una valida fattura d'acquisto.



Ma come fare se la fattura è stata ricevuta e registrata, ma la relativa IVA non è stata detratta (per qualsiasi motivo)?

Con la recentissima [risposta n. 479](#), l'Agenzia delle Entrate è tornata a pronunciarsi sulle condizioni che consentono l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA, **mediante l'istituto della dichiarazione integrativa**. Ribadiamo ancora una volta, a scanso di equivoci e di eventuali errori, che la fattispecie di cui al contributo odierno non fa riferimento alla dimenticanza nella registrazione di una fattura, bensì **alla dimenticanza della detrazione pur avendo registrato la fattura** stessa, ipotesi che nonostante i software in dotazione degli studi, è a quanto pare sempre possibile. Nel documento di prassi, l'Agenzia ha confermato che in tal caso è possibile avvalersi della dichiarazione integrativa IVA. Essendo ormai decorso il termine di presentazione della dichiarazione riferita all'anno di ricezione delle fatture, **l'unica strada percorribile è quindi quella di presentare la dichiarazione integrativa**. Valgono, al riguardo, i

principi normativi fatti propri dall'Agenzia con la nota [circolare n. 1 del 17 gennaio 2018](#). Il soggetto passivo potrà, dunque **presentare tale dichiarazione integrativa non oltre il termine quinquennale** ex art. 57 del DPR 633/1972, senza ovviamente versare alcuna sanzione.

NdR: ricordiamo che [la presa visione tardiva delle fatture mette a rischio la detrazione IVA](#)

Danilo Sciuto Martedì 2 Gennaio 2024